

**LINEE GUIDA E DI COORDINAMENTO ATTUATIVE DEL REGOLAMENTO
PER L'AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO**

TESTO VIGENTE	SINTESI OSSERVAZIONI / CONTRIBUTI	PROPOSTE DI CONTRODEDUZIONE DELLA COMMISSIONE
<p>1. ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO</p> <p>1.1 La formazione professionale si realizza, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012 e dell'art. 5 del Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo, mediante le attività formative, anche se svolte all'estero, tra quelle di seguito indicate, aventi ad oggetto, categorie tematiche maggiormente specificate al successivo punto 3 ed allegati. Le attività possono articolarsi con:</p> <p>a) la partecipazione ai corsi di formazione, anche tramite formazione a distanza on-line;</p> <p>b) la partecipazione a master, dottorati, seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop e attività di aggiornamento e corsi abilitanti;</p> <p>c) altre attività ed eventi specificatamente individuati autonomamente dal CNAPPC e/o dagli Ordini Territoriali.</p>	<p>1.1</p> <p>Ravenna Le linee guida al punto 1.1 lettera b riconoscono il carattere di aggiornamento e sviluppo professionale continuo ai corsi abilitanti. Di conseguenza si intende che tale caratteristica venga riconosciuta anche all'attività di aggiornamento che mantiene in essere, per obbligo di legge, l'abilitazione ottenuta nel corso principale. Si chiede quindi con quale criterio si attribuiscono i cfp ai corsi di aggiornamento di 40 ore (es. abilitazione alla sicurezza nei cantieri e alla prevenzione incendi). Secondo quanto riportato al punto 5.1 delle linee guida a tale corso, inteso nella sua interezza, andrebbero riconosciuti 20 cfp, ridotti nel triennio 2014÷2016 a 15 cfp. Pertanto nella seconda ipotesi di svolgimento del corso (6 anni) i cfp riconosciuti risulterebbero essere 3 per ogni modulo. Esplicitazione del termine "corso" usato spesso in modo inadeguato. Tale termine, usato principalmente al punto 6.2.2, 6.2.6, 6.3.1 può portare ad un fraintendimento.</p> <p>Patrizia Da Mare – iscritta Ordine di Cagliari Richiesta chiarimenti sulla negazione del rilascio dei crediti formativi per la frequenza del corso di aggiornamento (quinquennale) per i coordinatori della progettazione e per l'esecuzione.</p> <p>Genova Richiesta di chiarimenti circa la definizione "corso di aggiornamento professionale continuo": sono ricompresi anche i corsi abilitanti?</p> <p>Firenze Ai corsi di coordinatore della sicurezza (120 ore<9 secondo le linee guida vengono attribuiti solo 15 crediti; è prevista una integrazione come per il corso della gestione tecnica dell'emergenza?</p> <p>Lucca Considerato che il regolamento non precisa niente in contrario, si deve ritenere che ai corsi abilitanti (certificazione energetica, prevenzione incendi, coordinamento, sicurezza, ecc.) o finalizzati all'aggiornamento obbligatorio previsto da altre normative (es. L. 81/08) possano essere attribuiti crediti con gli stessi criteri definiti per gli altri corsi di formazione?</p>	<p>1.1</p> <p>Il bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia n° 17 del 15.09.2013 riporta il "regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale in attuazione dell'art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n° 137" che all'art. 5 "ambito di applicazione dell'aggiornamento e sviluppo professionale continuo" stabilisce che "costituisce assolvimento degli obblighi di formazione professionale o aggiornamento e sviluppo professionale continuo la partecipazione effettiva e adeguamento documentato realizzata ai sensi del presente regolamento agli eventi di seguito indicati: ... omissis b) la partecipazione a master, seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop, attività di aggiornamento e corsi abilitanti".</p> <p>Si ritiene che in vigenza del presente regolamento tali crediti debbano essere riconosciuti, magari in misura ridotta considerata la loro valenza abilitante. Si propone pertanto di integrare come segue il punto 5.3 delle linee guida: 5.3 bis – Corsi abilitanti corsi di 120 ore: n° 20 cfp (n° 15 cfp nel triennio 2014÷2016) corsi di 40 ore: n° 10 cfp (n° 1 cfp per ogni modulo di 4 ore) Nell'ipotesi i corsi siano frazionati in più annualità i cfp verranno riconosciuti nella loro totalità al termine del corso, contestualmente al rilascio del diploma di abilitazione. In merito all'uso inadeguato del termine "corso" ai punti 6.2.2, 6.2.6, 6.3.1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativamente al punto 6.2.2, non si concorda, in quanto l'oggetto del secondo comma, sono specificatamente "i corsi"; • relativamente al punto 6.2.6 si concorda e si propone di sostituire "... dei corsi di aggiornamento" con "... delle suddette offerte".
<p>3 AREE OGGETTO DELL'ATTIVITA' FORMATIVA</p> <p>Le attività formative devono avere ad oggetto le aree inerenti all'attività professionale dell'architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore nel rispetto delle rispettive competenze con particolare riferimento a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. architettura, paesaggio, design, tecnologia; 2. gestione della professione; 3. norme professionali e deontologiche; 4. sostenibilità; 5. storia, restauro e conservazione; 6. strumenti, conoscenza e comunicazione; 7. urbanistica, ambiente e pianificazione nel governo del territorio. <p>Nell'allegato n° 1 alle presenti linee guida è riportato l'elenco esemplificativo e non esauriente.</p>	<p>3</p> <p>Genova Tra le aree oggetto di attività formativa possono essere ricomprese attività di formazione di tipo "informatico-tecnologico" o relative alla comunicazione?</p>	<p>3</p> <p>Il punto 3 delle linee guida evidenzia in 7 sottopunti le principali aree di interesse dell'attività formativa dell'architetto e tra queste al sottopunto 6 riporta "strumenti, conoscenza e comunicazione".</p>

TESTO VIGENTE	SINTESI OSSERVAZIONI / CONTRIBUTI	PROPOSTE DI CONTRODEDUZIONE DELLA COMMISSIONE
<p>5.2 <u>Seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop et similia (punto 2 lettera e)</u> La partecipazione effettiva e adeguatamente documentata agli eventi relativamente ai quali gli Ordini territoriali potranno suggerire il riconoscimento di crediti formativi all'interno del range compreso tra un minimo di due e un massimo di sei sulla base dei seguenti profili:</p> <p>a) la tipologia (seminario, convegno, giornate di studio e tavole rotonde, conferenze, workshop et similia);</p> <p>b) la durata dell'evento;</p> <p>c) le materie oggetto di trattazione e il tema specifico, avendo riguardo alla loro relazione con argomenti di specifico interesse inerenti alla formazione e all'aggiornamento professionale di cui al precedente punto 3;</p> <p>d) le modalità di trattazione degli argomenti, attribuendo preminenza a quelle di rilevanza culturale e di taglio pratico, operativo rispetto a quelle a contenuto meramente teorico e valutando con maggiore favore gli eventi per i quali sia previsto uno spazio dedicato al dibattito e alla formulazione di quesiti specifici ai relatori con dibattito e quesiti;</p> <p>e) il numero e la qualifica dei relatori, avendo riguardo al loro ruolo di esperti della materia, alla loro esperienza e al loro prestigio, alla pubblicazione di scritti in materie tecnico-professionali;</p> <p>f) il materiale distribuito (pubblicazioni, esempi, relazioni scritte, ecc.) avendo riguardo alla sua pertinenza rispetto agli obiettivi e al programma dell'evento, alla accuratezza, aggiornamento, completezza e chiarezza di presentazione del materiale medesimo.</p> <p>In particolare, alle attività di cui al presente punto 5.2 spettano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • n° 6 crediti formativi, se, oltre alla durata di almeno 6 ore, in due distinti moduli (mattina/pomeriggio) sia garantita per ogni mezza giornata che: <ol style="list-style-type: none"> 1) il numero dei relatori non sia inferiore a due; 2) sia previsto dibattito e/o formulazione di quesiti; 3) sia distribuito il testo scritto delle relazioni tenute; • n° 4 crediti formativi professionali, se, oltre alla durata di almeno 4 ore, sia garantito che: <ol style="list-style-type: none"> 4) il numero dei relatori non sia inferiore a due; 5) sia previsto dibattito e/o formulazione di quesiti; 6) sia distribuito il testo scritto delle relazioni tenute; • n° 3 crediti formativi professionali se, oltre alla durata di almeno quattro ore, siano garantiti almeno due dei tre profili sopra indicati; • n° 2 crediti formativi se, oltre alla durata di almeno tre ore, sia garantito almeno uno dei tre profili sopra indicati. <p>Ove straordinariamente si palesassero occasioni di vera eccezionalità nella organizzazione di eventi formativi da parte degli ordini provinciali gli stessi potranno proporre valutazioni e riconoscimenti particolari nella attribuzione dei crediti.</p>	<p>5.2 Torino Si osserva che sarebbe opportuno prevedere altre fattispecie: per avere la corrispondenza 1 ora = 1 cfp anche per gli eventi di durata pari a tre ore, dovendo però garantire che (così come per gli eventi di durata 4/6 ore):</p> <ul style="list-style-type: none"> • il numero minimo dei relatori non sia inferiore a due; • sia previsto dibattito e/o formulazione di quesiti; • sia distribuito il testo scritto delle relazioni tenute; <p>e per gli eventi di durata pari a due ore, dovendo nel contempo garantire che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il numero dei relatori non sia inferiore a due; • sia previsto dibattito e/o formulazione di quesiti. <p>Torino Gli eventi formativi previsti al punto 5.2 (seminari, convegni, ecc.) sono soggetti alle stesse modalità di presenza in aula previsti per i corsi di cui al punto 5.1 (minimo 80% della durata complessiva).</p> <p>Biella In merito al Seminario di aggiornamento professionale "I lavori pubblici (Decreto del Fare)" si pone il seguente quesito: a coloro che hanno partecipato per 4÷5 ore rispetto alle 6 complessive, quanti crediti dovranno essere assegnati?</p>	<p>5.2 Il testo elaborato dalla Commissione prevedeva un tetto massimo di 4 cfp, ritenendo meno impegnativa la partecipazione a tali eventi rispetto a quella ad un corso di formazione, comunque diversificando il numero dei crediti in relazione ad alcuni specifici requisiti dell'evento.</p> <p>In sede di Conferenza, sulla scorta dei contributi degli Ordini, il limite massimo di crediti per eventi di almeno sei ore in due sessioni, è stato elevato a sei.</p> <p>Il punto 5 delle linee guida "criteri per l'attribuzione ed il riconoscimento dei crediti formativi" non prevede e conseguentemente non ammette, a differenza dei "corsi" alcuna riduzione temporale delle presenze e pertanto per la fattispecie prospettata non è riconoscibile alcun credito.</p>
<p>5.3 <u>Master universitario di primo e secondo livello e dottorato di ricerca</u> Considerato che l'ammissione è riservata ad un numero ristretto di partecipanti e che la durata è variabile da uno a tre anni, il conseguimento del titolo di master universitario o di dottore di ricerca, comporta l'acquisizione, di n° 10 crediti formativi per ogni anno di corso.</p>	<p>5.3 Torino Si osserva che la partecipazione ad un master universitario (I e II livello) e dottorato di ricerca della durata di un anno o anche più possa considerarsi quale adempimento adeguato a soddisfare totalmente l'obbligo formativo annuale/triennale.</p>	<p>5.3 Si propone di accogliere parzialmente la proposta con i limiti di cui all'art. 5.1 (20 cfp annui ridotti a 15 nel triennio 2014÷2016) e conseguentemente di modificare come segue il punto 5.3: <u>Master universitario di primo e secondo livello e dottorato di ricerca</u> Considerato che l'ammissione è riservata ad un numero ristretto di partecipanti e che la durata è variabile da uno a tre anni, il conseguimento del titolo di master universitario o di dottore di ricerca, comporta l'acquisizione, di n° 20 crediti formativi per ogni anno di corso, ridotti a 15 nel triennio 2014÷2016.</p>

TESTO VIGENTE	SINTESI OSSERVAZIONI / CONTRIBUTI	PROPOSTE DI CONTRODEDUZIONE DELLA COMMISSIONE
<p>5.4 Partecipazione attiva di iscritti all'Ordine, ad eccezione degli organi eletti, alle commissioni, gruppi di lavoro e commissioni di studio del C.N.A.P.P.C. e degli Ordini territoriali, docenti formatori se non retribuiti, attività di responsabilità e coordinamento di eventi formativi: 1 cfp per ogni singola seduta con il limite massimo di n° 5 cfp annuali, fatto salvo quanto stabilito al successivo punto 5.7.</p>	<p>5.4 Torino Si osserva come l'aver introdotto questa limitazione "ad eccezione degli organi eletti" possa risultare penalizzante per coloro i quali, proprio in quanto componenti degli "organi eletti" si occupano di coordinare i lavori delle Commissioni / Gruppi di lavoro. Si ritiene che lo svolgimento dell'azione organizzativa degli eventi formativi dell'Ordine dovrebbe essere compensato con una quota maggiore di crediti rispetto a quelli previsti attualmente. In merito all'inciso "ad eccezione degli organi eletti" si intende escludere il riconoscimento dei cfp ai membri del Consiglio per: a) la partecipazione alle riunioni del Consiglio dell'Ordine? b) la partecipazione a qualunque attività del C.N.A.P.P.C. e degli Ordini? L'attività di "responsabilità e coordinamento di eventi formativi" come si valuta non essendo riferibile ad un numero specifico di sedute? Mantova Gli eletti nel Consiglio che partecipano attivamente all'interno di commissioni e/o in qualità di docenti formatori non retribuiti hanno diritto ai crediti? Varese L'art. 5.4 esclude dall'ottenimento dei crediti gli iscritti agli organi eletti, ma non le commissioni. Far parte della commissione revisione parcelle matura crediti formativi? Pavia Non appare chiaro se i crediti relativi alla partecipazione siano rilasciati direttamente dall'Ordine oppure se debbano rientrare negli eventi da accreditare presso il C.N.A.P.P.C.. Baricchi Si condivide che la partecipazione dei Consiglieri alle sedute istituzionali non debbano dare luogo a cfp. Si richiede che questi siano invece acquisibili se la partecipazione avviene nell'ambito di Commissioni di studio e gruppi di lavoro. Monza - Brianza Un architetto relatore di un Seminario in cui non è l'unico relatore, ha diritto di avere i crediti formativi? Se sì, gli vengono rilasciati gli stessi degli iscritti al seminario o più crediti in quanto relatore? Ravenna Si chiede perché quando membri del C.N.A.P.P.C. partecipano quali relatori ad iniziative strettamente legate alla professione a questi non vengono riconosciuti cfp.</p>	<p>5.4 L'art. 5.4 è stato a lungo dibattuto in Commissione; due le tesi contrapposte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la prima non riconosceva alcun credito trattandosi di attività "di servizio" all'Ordine, non afferenti al tema specifico della formazione; • la seconda, poi approvata in Conferenza, nonostante il parere contrario del Triveneto, Emilia Romagna, Milano e Ravenna, prevedeva il riconoscimento di crediti allo scopo di incentivare gli iscritti a fornire il proprio contributo alle attività dell'Ordine. <p>Il C.N.A.P.P.C., in sede di approvazione, ha escluso dal riconoscimento dei crediti, per tali attività, "gli organi eletti". Si propone di riformulare come segue il punto 5.4</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>partecipazione attiva di iscritti all'Ordine a gruppi di lavoro, Commissioni di studio del C.N.A.P.P.C. e degli Ordini territoriali, fatta eccezione, per gli Organi eletti, di quelle conseguenti al proprio ruolo istituzionale (sedute di Consiglio, Commissione parcelle, Consiglio di disciplina, Conferenze degli Ordini, Delegazione regionale et similia): 1 cfp per ogni singola seduta con il limite massimo di n° 5 cfp annuali, salvo quanto stabilito al punto 5.7;</i> • <i>partecipazione attiva degli iscritti all'Ordine in qualità di docenti non retribuiti ad eventi formativi promossi dall'Ordine: 1 cfp per docenza: la reiterazione della medesima docenza non dà diritto ad ulteriori cfp;</i> • <i>attività di responsabilità e coordinamento di eventi formativi: 1 cfp per ogni singolo evento formativo con il limite massimo di 5 cfp annuali, fatto salvo quanto stabilito al successivo art. 5.7.</i> <p>Non si concorda in merito all'incremento a 9 cfp annuali. Le procedure di autorizzazione per le attività di cui al punto 5.4 sono quelle stabilite dal punto 6.2 delle linee guida. Un architetto relatore di un seminario, ha diritto agli stessi cfp degli altri partecipanti, fatto salvo che la sua presenza sia limitata al suo solo intervento, nel qual caso avrà diritto ad 1 cfp.</p>
<p>5.5 Attività particolari validabili a posteriori da parte dell'Ordine territoriale Fatto salvo quanto stabilito al successivo punto 5.7 sono attribuiti i seguenti crediti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - visite documentate a mostre di architettura: n° 1 cfp per singola mostra con il limite massimo di 5 cfp annuali; - monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale, pubblicazione di progetti derivanti da attività professionale e/o concorsuale su riviste a diffusione nazionale/internazionale e pubblicazioni ufficiali degli Ordini territoriali (1 cfp per ogni articolo, monografia o pubblicazione, con il limite massimo di 5 cfp annuali); - viaggi di studio organizzati / promossi dagli Ordini e/o da Associazioni di iscritti e/o da Fondazioni di Ordini territoriali: n° 1 cfp per ogni giorno di visita con il limite massimo di 5 cfp annuali. 	<p>5.5 Mantova Quale deve essere il metodo di accreditamento per le attività di cui al punto 5.5 e chi attesta il credito? Baricchi Perché queste attività devono essere validate a posteriori, in particolare per le visite e viaggi non se ne vede la ragione. Chiede che i crediti previsti per le attività siano aumentati a max 9 cfp/anno e che comunque il range di attribuzione possa variare in funzione della qualità della proposta da 1 a 3 cfp.</p>	<p>5.5 Le fattispecie di cui al punto 5.5, sono difficilmente programmabili con adeguato anticipo e pertanto possono essere validate anche a posteriori da parte dell'Ordine, previa procedura di autorizzazione, eventualmente pure a posteriori, da parte del Consiglio Nazionale. I seminari, anche se organizzati nell'ambito di manifestazioni fieristiche, devono seguire le procedure di autorizzazione di cui all'art. 6 delle linee guida. Nella fase transitoria sono riconosciute esclusivamente le attività formative di cui all'art. 10 delle linee guida. L'art. 5.5 già specifica puntualmente le attività particolari validabili a posteriori. La partecipazione a Fiere non rientra tra le attività particolari di cui al punto 5.5.</p>

TESTO VIGENTE	SINTESI OSSERVAZIONI / CONTRIBUTI	PROPOSTE DI CONTRODEDUZIONE DELLA COMMISSIONE
	<p>Lucca Per quanto riguarda le attività validabili a posteriori da parte dell'Ordine Territoriale è possibile avere una lista più dettagliata degli eventi che rientrano in questa categoria? Rientrano nella categoria "visita a mostre" anche la partecipazione a seminari organizzati nell'ambito della manifestazioni fieristiche se è rilasciato all'iscritto un attestato di frequenza? Questi eventi sono validabili dall'Ordine anche se in realtà l'iscritto vi ha partecipato in questa fase transitoria? Per le visite a eventi, fiere, mostre di rilevanza nazionale è stata prevista una forma di convenzione con gli organizzatori ed un sistema di riconoscimento automatico dei crediti?</p> <p>Genova Riconoscimento postumo dei workshop seguiti dagli iscritti a mostre: modalità e criteri.</p>	
<p>5.6 Dipendenti pubblici Ai fini del rispetto degli obblighi formativi previsti per tutti gli iscritti dal Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo e dalle presenti linee guida, in attuazione dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012, gli iscritti dipendenti pubblici devono sottoporre all'autorizzazione dell'Ordine i progetti di formazione predisposti dai propri datori di lavoro che saranno valutati in termini di crediti formativi, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento e dalle presenti linee guida.</p>	<p>5.6 Torino E' corretta l'interpretazione che "le attività formative imposte ai dipendenti pubblici dai propri datori di lavoro" sono riconoscibili sia a priori che a posteriori? E' possibile praticare il medesimo riconoscimento anche ai lavoratori dipendenti di società private (che prevedono formazione professionale interna obbligatoria, es. FIAT)?</p> <p>Mantova I dipendenti pubblici, qualora il datore di lavoro risultasse inadempiente, possono individualmente sopperire alla mancanza di specifici progetti di formazione partecipando a corsi accreditati?</p> <p>Pavia Un dipendente pubblico iscritto all'Ordine è obbligato alla formazione solo nel caso il suo ruolo preveda la firma di progetti dell'ente, oppure anche nel caso non firmi progetti o ne firmi uno ogni tre anni? Si riuscirà a conoscere i tempi di risposta del Ministero per le richieste degli enti terzi?</p> <p>Lucca I soggetti terzi che organizzano per conto delle Amministrazioni locali gli eventi formativi devono seguire lo stesso iter autorizzativo di cui al punto 6.3? I dipendenti pubblici per poter essere esonerati totalmente dall'obbligo formativo devono fare richiesta al Consiglio dell'Ordine ed autocertificare quanto previsto al punto 7 (non avere partita IVA, non essere iscritto ad INARCASSA e non esercitare neanche occasionalmente ed in qualsiasi forma l'attività professionale). Si prega di chiarire nel caso dei dipendenti pubblici, ad esempio dirigenti settori tecnici, che operano in ambito professionale, se possono richiedere l'esonero totale.</p>	<p>5.6 Fatto salvo quanto previsto al punto 7 – esoneri, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012, è fatto obbligo a tutti gli iscritti, liberi professionisti, dipendenti pubblici e privati, di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale nelle forme e modalità previste dal Regolamento e dalle relative linee guida. L'obbligo riguarda anche il pubblico dipendente che non firma progetti. Il punto 5.6 precisa che, per il riconoscimento dei crediti, "gli iscritti dipendenti pubblici devono sottoporre all'autorizzazione dell'Ordine i progetti di formazione predisposti dai propri datori di lavoro che saranno valutati in termini di crediti formativi, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento e dalle presenti Linee guida" e cioè secondo le procedure di cui al punto 6.3 E' di tutta evidenza che gli iscritti pubblici dipendenti hanno i medesimi diritti degli iscritti liberi professionisti e quindi hanno titolo per partecipare a qualsivoglia corso accreditato.</p>
<p>5.7 Ai fini del raggiungimento del numero minimo di crediti stabiliti dagli artt. 6 e 9 del Regolamento, non possono essere computati complessivamente nel triennio più di 36 crediti (24 crediti nel triennio 2014÷2016) derivanti dalle attività di cui ai punti 5.4, 5.5.</p>	<p>5.7 Baricchi Si propone di eliminare il punto. Premesso che ogni attività deve essere validata, la scelta dei percorsi e attività della formazione deve essere totalmente libera senza ulteriori recinti se non quelli stabiliti dal regolamento.</p>	<p>Art. 5.7 Non si concorda, in quanto non coerente con i criteri informativi dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012 e con le linee guida.</p>
<p>5.8 Entro il mese di febbraio di ogni anno ciascun iscritto compila, in forma cartacea o telematica online, un formulario rilasciato dall'Ordine territoriale e predisposto dal C.N.A.C.C.P. (tramite piattaforma Moodle), esplicativo del percorso formativo seguito nell'anno precedente, indicando gli eventi formativi seguiti e le attività formative svolte. Al termine di ogni triennio l'iscritto autocertifica l'attività di formazione effettivamente svolta. Il Consiglio dell'Ordine può eseguire controlli di conformità entro il termine di cinque anni dalla data di svolgimento delle attività di formazione.</p>	<p>5.8 Consulta Lombarda Si osserva come non sia precisato se l'Ordine debba semplicemente registrare il cfp autocertificati dall'iscritto o se e come debba trasmettere al C.N.A.P.P.C. questi dati (che dovrebbero comparire nel registro unico?).</p>	<p>5.8 Il comma 9 dell'art. 2 del regolamento prevede che "gli iscritti sono tenuti alla registrazione presso l'Ordine territoriale di appartenenza della propria attività formativa..." Il comma 8 del medesimo articolo prevede l'istituzione del "Curriculum Individuale della Formazione, consultabile on-line attraverso i sistemi operativi predisposti dal C.N.A.P.P.C., quale strumento di registrazione del profilo di formazione soggettivo e dei relativi cfp maturati. Le sue modalità di utilizzo</p>

TESTO VIGENTE	SINTESI OSSERVAZIONI / CONTRIBUTI	PROPOSTE DI CONTRODEDUZIONE DELLA COMMISSIONE
	<p>Pavia Quando sarà predisposto dal C.N.A.P.P.C. il formulario (tramite piattaforma Moodle) da compilare da parte dell'iscritto per registrare il proprio percorso formativo nell'anno precedente o la richiesta di eventuali esoneri?</p>	<p>verranno definite dal C.N.A.P.P.C. con successive procedure attuative in collaborazione con gli Ordini territoriali". Tale sistema operativo è in fase di definizione da parte del C.N.A.P.P.C..</p>
<p>6.2 <u>Procedure di autorizzazione degli eventi formativi promossi dagli Ordini territoriali</u> 6.2.1 Ciascun Ordine territoriale dà attuazione alle attività di formazione professionale e vigila sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni, regolando le modalità del rilascio degli attestati di partecipazione agli eventi formativi dallo stesso organizzati. Ai fini della verifica, l'Ordine deve svolgere attività di controllo anche a campione. A tale scopo può istituire una apposita commissione costituita anche da soggetti esterni al Consiglio. Ove l'iscritto non fornisca idonei documenti giustificati relativi agli accreditamenti entro il termine di giorni 30 dalla richiesta, l'Ordine non provvederà all'attribuzione dei crediti.</p>	<p>6.2 Torino Per le attività seminariali o convegnistiche i tempi di approvazione dell'evento da parte del C.N.A.P.P.C. (30 giorni) rendono difficile, spesso impossibile, il riconoscimento dei cfp in quanto tali tipologie di attività prevedono tempi organizzativi e di comunicazione molto ristretti. E' auspicabile la revisione di queste modalità. Rimini In merito alla richiesta di reiterazione dei medesimi corsi ed eventi formativi organizzati dall'Ordine è necessaria una nuova richiesta al C.N.A.P.P.C. ?</p>	<p>Art. 6.2 Trenta giorni è il termine massimo per l'espressione del parere da parte del C.N.A.P.P.C., oltre il quale scatta il silenzio assenso. I POF che verranno presentati entro il 31/10 verranno approvati entro il 31/12. Per gli "Enti Terzi" non è possibile definire i tempi di autorizzazione che derivano dalle procedure ministeriali. Obiettivo del Consiglio Nazionale è di garantire, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012 requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale e la massima tempestività nell'espressione del parere. Nell'ipotesi di reiterazione di medesimi corsi/eventi già autorizzati dal C.N.A.P.P.C. non necessita una nuova richiesta.</p>
<p>6.2.2 I Consigli degli Ordini o le Federazioni regionali in forma sinergica come esclusivo coordinamento degli ordini, entro il 31 ottobre di ogni anno, termine indicativo, non perentorio per il primo anno, deliberano, anche di concerto tra loro, un piano dell'offerta formativa (POF) che intendono proporre nel corso dell'anno successivo, indicando i crediti formativi attribuibili, in conformità al precedente punto 5, per la partecipazione a ciascun evento evidenziando gli eventuali costi per i partecipanti, segnalando i soggetti attuatori e indicando i criteri e le finalità cui l'Ordine si è attenuto nella predisposizione del programma stesso. L'offerta formativa degli Ordini territoriali deve contenere corsi aventi ad oggetto: – d'obbligo, materia deontologica, previdenziale e dell'ordinamento professionale; – di preferenza, temi innovativi che rivestono un ruolo fondamentale trasversale a tutti gli indirizzi professionali negli ambiti disciplinari riconducibili allo sviluppo sostenibile ed alla conservazione delle risorse e dell'energia, alla sicurezza ed alla qualità dell'abitare degli edifici e delle città, alla rigenerazione urbana sostenibile, alla conservazione dei beni culturali e del territorio. Entro il medesimo termine del 31 ottobre il piano dell'offerta formativa deve essere trasmesso al CNAPPC.</p>	<p>6.2.2 Consulta Lombarda 1) Si deve intendere che il POF sia solo illustrativo e che poi ogni evento formativo in esso contenuto debba essere approvato dal C.N.A.P.P.C. volta per volta? Se così non fosse significa che l'Ordine deve preventivamente stabilire per tutti gli eventi formativi: - docenti, date, crediti, costi... 2) Si osserva che sarebbe opportuno che il POF fosse redatto su apposito modello uniforme per tutti gli Ordini elaborato dal C.N.A.P.P.C. 3) In caso di evento formativo organizzato da un Ordine e messo nella disponibilità degli iscritti di altri Ordini in ambito regionale, sarebbe auspicabile che la validazione fosse da intendersi valida anche per gli altri Ordini 4) La Consulta o Federazioni possono essere considerate quali "altri soggetti"? 5) Il soggetto può essere anche straniero? 6) Gli enti terzi possono far autorizzare le proprie attività formative secondo due opzioni: a) per attività a carattere locale, anche per il tramite degli Ordini territorialmente competenti; b) per gli eventi di carattere nazionale direttamente al C.N.A.P.P.C.. Nel secondo caso si chiede se siano da intendersi come segue: • l'evento formativo viene autorizzato dal C.N.A.P.P.C. su istanza diretta del soggetto formatore; • l'evento autorizzato potrà essere proposto a tutti gli Ordini provinciali; • l'evento formativo dovrà rilasciare all'Ordine territorialmente competente quanto previsto in proposito dalle linee guida. Si osserva che sarebbe opportuno che fosse messa a disposizione apposita modulistica elaborata dal C.N.A.P.P.C. per le due tipologie di istanza. Il soggetto proponente può essere una ditta individuale? In tal caso è sufficiente un certificato della C.C.I.A.A. in sostituzione dello Statuto? Come deve essere dimostrato il possesso di strutture, aule, attrezzature idonee? Dove deve essere inviata la domanda del progetto formativo e con quale mezzo? Come vengono quantificate le spese di segreteria? Di quale ordine di grandezza si tratta?</p>	<p>6.2.2 1) Il punto 6.1 delle linee guida definisce puntualmente i requisiti minimi del POF: • relativamente ai docenti è sufficiente indicarne il numero, qualifica e requisiti; • data e costi sono elementi facoltativi; • deve, per contro, essere specificata la consistenza temporale dell'evento (n° di ore per i corsi, caratteristiche di cui al punto 5.2 per seminari, convegni, ecc.) con il numero di crediti richiesti. L'art. 6.4.1 precisa che "ogni variazione sostanziale del programma formerà oggetto di specifica valutazione da parte del C.N.A.P.P.C. circa la equivalenza dell'evento così come effettivamente realizzato rispetto al programma su cui era formulata l'attribuzione dei crediti formativi; 2) si concorda; la modulistica standard è allo studio dell'apposita Commissione recentemente insediata; 3) la reiterazione dei medesimi eventi formativi non necessita di nuova autorizzazione; 4) Federazioni e Consulte sono associazioni di Ordini ed in quanto tali, sotto il profilo della formazione continua di cui all'art. 7 del D.P.R. 137/2012, vanno equiparate agli Ordini, come previsto dal punto 6.2.2 delle linee guida; 5) coerentemente con il punto 6.5.1 e con le modalità di cui al punto 6.3, enti terzi stranieri possono svolgere attività formativa in Italia; 6) per gli eventi organizzati da enti terzi di carattere nazionale si rimanda al punto 6.3. L'evento, una volta autorizzato dal C.N.A.P.P.C., può essere proposto agli iscritti di tutti gli Ordini provinciali (art. 8, comma 3 del Regolamento), anche senza sottoporlo all'Ordine provinciale, ferma restando la sua facoltà di controllo e verifica anche successiva (6.3.7).</p>

TESTO VIGENTE	SINTESI OSSERVAZIONI / CONTRIBUTI	PROPOSTE DI CONTRODEDUZIONE DELLA COMMISSIONE
<p>6.3 Procedure di autorizzazione degli eventi formativi promossi da associazione di iscritti agli albi e da altri soggetti</p> <p>6.3.1 in conformità al comma 2 dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012, l'organizzazione di corsi di formazione può essere effettuata anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, previa motivata proposta di delibera del Consiglio Nazionale da trasmettere al Ministro vigilante al fine di ottenere il parere vincolante dello stesso.</p> <p>6.3.2 Le attività formative autorizzate dal C.N.A.P.P.C. ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012, devono rispondere ai seguenti criteri generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> – prevedere, in relazione all'offerta formativa con riferimento alle materie di cui al precedente punto 3, l'utilizzo di qualificati docenti o cultori della materia, inerente l'area di competenza e di una adeguata esperienza certificata da apposito curriculum; – essere in possesso di strutture, aule ed attrezzature idonee; – rilasciare gli attestati di frequenza con l'indicazione del soggetto formatore, eventuale normativa di riferimento, dati anagrafici del corsista, specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato, periodo di svolgimento del corso, firma del soggetto abilitato al rilascio dell'attestato; – redigere e conservare un registro con i nominativi e i dati anagrafici dei soggetti a cui viene rilasciato l'attestato, con descrizione del titolo, della data e della durata del corso, anche alla luce dei crediti formativi riconosciuti ai frequentanti; – rilasciare all'Ordine territoriale copia dell'elenco nominativo con firma di presenza dei soggetti che hanno frequentato il corso; – conservare copia dei singoli attestati di partecipazione, fornendone originale al frequentante; – conservare una copia del materiale didattico utilizzato in ogni singolo corso; – elaborare e conservare i risultati della valutazione finale se prevista. <p>La documentazione di cui sopra deve essere conservata sia presso il soggetto erogatore della formazione sia presso l'Ordine Territoriale.</p> <p>La documentazione sopra elencata deve essere fornita anche mediante modalità telematiche.</p>	<p>6.3 Torino Con tale procedura di autorizzazione (soggetti formativi terzi):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il soggetto terzo ottiene contestualmente il riconoscimento di soggetto abilitato alla formazione e l'approvazione dei corsi proposti (progetto formativo)? 2) Ogni anno il soggetto formatore terzo dovrà ottenere parere vincolante del Ministero? Oppure, nel caso in cui i requisiti soggettivi che hanno determinato il primo accreditamento non fossero mutati, potrà porgere istanze solo per l'approvazione del progetto formativo? 3) Se un soggetto formatore terzo nel corso dell'anno intende proporre uno specifico seminario, visto il termine fissato al 30 settembre dell'anno precedente, non ha più facoltà di inoltrare istanza? <p>Gli altri Ordini professionali devono farsi autorizzare come soggetti terzi secondo le procedure di cui al punto 6.3?</p> <p>6.3.2 Torino</p> <ol style="list-style-type: none"> 4) Al punto 6.3.2 tra i requisiti richiesti al soggetto formatore terzi si cita il "possesso di strutture, aule ed attrezzature idonee": <ol style="list-style-type: none"> a) per possesso si intende la disponibilità e pertanto è previsto l'uso di aule in affitto, in comodato, a titolo gratuito, etc.? b) quali sono le caratteristiche delle aule formative per essere ritenute idonee? <p>Mantova</p> <ol style="list-style-type: none"> 5) Gli iscritti che partecipano a corsi organizzati da altri soggetti e accreditati presso i Consigli Nazionali di altri Ordini e Collegi possono usufruire di tali crediti? (per esempio Corso sulla sicurezza organizzato dal Collegio dei geometri). <p>In quanto tempo il Ministero risponde alla richiesta di accredito.</p> <p>Varese</p> <ol style="list-style-type: none"> 6) Molti iscritti provenendo professionalmente dall'attività di geometra, hanno mantenuto la Cassa previdenziale presso la Cassa Geometri. Possono usare i crediti già accumulati con il Collegio dei geometri, anche per i nostri obblighi formativi? <p>Genova</p> <ol style="list-style-type: none"> 6) Attività di formazione interdisciplinare con altri Ordini: modalità e limiti nell'esercizio delle convenzioni / riconoscimento per gli iscritti. 7) Formazione prestata da altri Enti pubblici (es. workshop presso Comuni, Regione, ecc.): modalità e tempistiche del riconoscimento attraverso l'Ordine provinciale. POF di enti formatori riconosciuti dal C.N.A.P.P.C.: viene fornita lista degli accreditati dal C.N.A.P.P.C. in modo da poter eseguire il controllo a livello territoriale di quanto autocertificato dagli iscritti? 8) Convenzioni con Enti formatori come le Fondazioni: eventuali limiti al conferimento di incarico (si veda delibera n° 4 del 06.02.2013 AVCP). <p>Como</p> <ol style="list-style-type: none"> 5) I crediti formativi maturati con la frequenza di corso per la formazione obbligatoria dei geometri da parte di un architetto iscritto anche al Collegio dei geometri, potranno venire riconosciuti anche per la formazione di architetti? Il tal caso è il Consiglio dell'Ordine che deve verificare e valutare il riconoscimento, oppure l'istanza di riconoscimento deve essere inviata al Consiglio Nazionale? <p>Ravenna</p> <ol style="list-style-type: none"> 9) Si richiede una riflessione sulla possibilità di valutare un esonero dalla procedura di cui al punto 6.3 per taluni enti ed istituzioni (Comuni, Province, Regioni, INU, ISPER, INARCH, Università e Scuole superiori) per i quali sarebbe sufficiente l'approvazione del programma evento da parte dell'Ordine territorialmente competente e la relativa procedura di validazione da parte del C.N.A.P.P.C. per 	<p>Art. 6.3</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Il comma 2 dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012 stabilisce che "i corsi di formazione organizzati da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, devono essere autorizzati dal Consiglio Nazionale e devono acquisire il parere vincolante del Ministro vigilante. 2) Coerentemente con la suddetta norma di legge, le linee guida, al punto 6.3, prevedono le procedure di autorizzazione degli eventi formativi promossi da soggetti terzi e non dei soggetti medesimi, stabilendo, al punto 6.3.2 i criteri generali ai quali si devono conformare i suddetti eventi formativi. 3) Il termine del 30 settembre antecedente ciascun anno formativo per la presentazione dell'offerta formativa annuale non è perentorio per il primo anno (punto 6.3.3). Coerentemente con il punto 6.2.5 si propone di integrare come segue il punto 6.3.3: <i>"Le associazioni di iscritti agli albi e gli altri soggetti potranno organizzare nel corso dell'anno eventi formativi ulteriori, rispetto a quelli già programmati, indicando i crediti attribuibili secondo i criteri di cui al precedente punto 5 e dandone comunicazione al C.N.A.P.P.C. per le valutazioni di competenza propria e del Ministro competente."</i> 4) Per possesso di strutture si intende la loro disponibilità, sotto qualunque forma e le caratteristiche sono relative, in particolare, alla agibilità e sicurezza in relazione al numero di partecipanti. 5) In merito al riconoscimento di cfp per la partecipazione a corsi organizzati da altri Ordini e Collegi, il comma 4 dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012 stabilisce che con appositi regolamenti comuni, da approvarsi previo parere dei ministri vigilanti, i Consigli Nazionali possono individuare cfp interdisciplinari e stabilire il loro valore. Allo stato i Consigli Nazionali hanno emanato esclusivamente i regolamenti di cui al comma 3 del suddetto art. 7, tra loro disomogenei, mentre non sono stati elaborati i regolamenti di cui al successivo 4° comma per la determinazione dei cfp interdisciplinari. Si ritiene pertanto necessario che, per la fattispecie in esame, fino all'approvazione dei suddetti regolamenti comuni, venga seguita la procedura di autorizzazione di cui al punto 6.2 delle linee guida. 6) Per gli iscritti a doppio albo (es. architetti/ingegneri, architetti/geometri), considerata la sostanziale diversità dei relativi regolamenti, anche in merito al numero di cfp annui e alle modalità di acquisizione, si ritiene che l'iscritto, fino alla definizione di specifici regolamenti interdisciplinari, per considerare assolto il proprio obbligo formativo nei confronti di entrambi gli Ordini/Collegi, debba rispettare le norme di entrambi i regolamenti. La partecipazione eventuale ad un corso organizzato da altro "albo" può comportare, se riconosciuto idoneo dagli Ordini provinciali e nazionale, la doppia valenza dello stesso evento. 7) L'attività formativa promossa da soggetti diversi dagli Ordini deve seguire la procedura di cui al punto 6.3 delle linee guida. L'elenco di tutti gli eventi formativi autorizzati dal C.N.A.P.P.C. verrà a breve riportato nella piattaforma Moodle, a disposizione di tutti gli Ordini territoriali. 8) Il comma 5 dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012 stabilisce che "l'attività di formazione, quando è svolta dagli Ordini e Collegi, può realizzarsi anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti e quindi anche con le Fondazioni. Eventuali limiti al conferimento di incarico alle Fondazioni sono da valutarsi caso per caso sulla scorta degli statuti degli Enti interessati.

TESTO VIGENTE	SINTESI OSSERVAZIONI / CONTRIBUTI	PROPOSTE DI CONTRODEDUZIONE DELLA COMMISSIONE
	<p>l'attribuzione dei cfp prevista per le attività di cui al punto 6.2. Anche la sottoscrizione di convenzioni pare una eccessiva burocratizzazione. Fare una convenzione con una università significa muovere un apparato accademico.</p> <p>Anonimo 7) Quali sono le modalità di accreditamento degli eventi formativi organizzati dagli enti pubblici e quale organo deve validarle? Ordine o C.N.A.P.P.C.. 10) L'art. 7 del D.P.R. 137/2012 non dice che i Consigli Nazionali devono autorizzare gli eventi. 5) Quando saranno predisposte le convenzioni con gli altri Ordini e Collegi per assicurare garanzia di uniformità come previsto dall'art. 7 del D.P.R.?</p> <p>Firenze 5) Se un iscritto frequenta un corso organizzato da un altro Ordine / Collegio professionale, per vedersi riconosciuti i crediti è necessario che l'Ordine / Collegio organizzatore dell'iniziativa faccia richiesta di accreditamento all'Ordine degli architetti che poi lo inoltra al C.N.A.P.P.C.?</p> <p>Treviso 7) L'Ente pubblico per accreditarsi deve inviare la documentazione previsto al punto 6.3.4? Qualora l'Ente trasmetta i dettagli dell'evento solo all'Ordine territoriale, richiedendo i crediti, è sufficiente che si dia una valutazione dell'evento e si proceda alla trasmissione al C.N.A.P.P.C. rispondente ai requisiti previsti dal punto 6.3.1 o è necessario il preventivo accreditamento dell'ente quale soggetto formatore?</p> <p>Pavia 11) La reiterazione del medesimo corso è soggetta ad una nuova procedura di accreditamento? 12) E' possibile conoscere i tempi di risposta del Ministero per la richiesta degli Enti terzi? 7) Il C.N.A.P.P.C. pubblicherà sul sito tutti gli eventi che certificherà? Ideale se ci fosse sul sito un elenco, magari diviso per provincia che man mano viene aggiornato.</p> <p>Lucca 2) I soggetti diversi dagli Ordini provinciali, per gli eventi formativi di carattere locale devono obbligatoriamente inviare l'istanza all'Ordine territoriale o possono decidere autonomamente di inoltrare l'istanza per proprio conto al C.N.A.P.P.C.? 13) Cosa si intende per "eventi di carattere locale"? 3) Richiesta di prorogare la data del 30 settembre per la presentazione di istanze di autorizzazione dei soggetti diversi dagli Ordini.</p>	<p>9) Il comma 2 dell'art. 7 del D.P.R. non prevede alcuna eccezione rispetto alle procedure di cui al punto 6.3. Le convenzioni tra Consigli Nazionali e Università rappresentano facoltà prevista dal comma 4 dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012. E' di tutta evidenza che regolamento e linee guida non possono introdurre norme in contrasto con norme di legge.</p> <p>10) Il Regolamento, approvato dal Ministero della Giustizia e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero il 15.09.2013 all'art. 2 comma 5, stabilisce, in attuazione del comma 3 dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012, che "le attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo devono essere sottoposte a preventiva verifica e attribuzione dei relativi crediti formativi professionali da parte del C.N.A.P.P.C., sentiti gli Ordini territoriali".</p> <p>11) La reiterazione del medesimo evento formativo non è soggetta ad una nuova procedura di accreditamento ma esclusivamente alla conferma del rinnovo dello stesso protocollo autorizzativo.</p> <p>12) Allo stato non è possibile conoscere i tempi di risposta del Ministro, visto che gli eventi formativi organizzati da Enti terzi prenderanno il via solo a partire dal 2014. Sarà cura del C.N.A.P.P.C. offrire al Ministero della Giustizia la massima collaborazione e le necessarie sollecitazioni per ridurre al minimo i tempi di attesa.</p> <p>13) Per "eventi di carattere locale" si intendono quelli di interesse provinciale/regionale.</p>
<p>6.3.6 L'accREDITAMENTO degli eventi formativi organizzati da soggetti diversi dagli Ordini comporta il versamento delle spese di segreteria, valutate di volta in volta in base alla complessità dell'istruttoria ministeriale per il riconoscimento dei crediti.</p>	<p>6.3.6 Torino Esiste una tabella dei parametri per il calcolo delle spese di segreteria previste per l'accREDITAMENTO degli eventi formativi organizzati da soggetti terzi? Lucca I diritti di segreteria devono essere richiesti dalle segreterie degli Ordini per le spese degli Ordini territoriali o sono a favore del C.N.A.P.P.C./Ministero? Varese L'accREDITAMENTO dei corsi organizzati da soggetti diversi dagli Ordini prevede il pagamento di una quota di diritto di segreteria (nazionale). Si chiede se sia stato stabilito un tariffario di riferimento.</p>	<p>6.3.6 Le linee guida all'art. 6.3.6 prevedono che "l'accREDITAMENTO degli eventi formativi organizzati da soggetti diversi dagli Ordini comporta il versamento delle spese di segreteria, valutate di volta in volta, in base alla complessità dell'istruttoria per il riconoscimento del credito".</p>

TESTO VIGENTE	SINTESI OSSERVAZIONI / CONTRIBUTI	PROPOSTE DI CONTRODEDUZIONE DELLA COMMISSIONE
	<p>6.4.2 Biella e Mantova Gli attestati di partecipazione possono essere inviati per posta certificata in formato pdf?</p>	<p>6.4.2 Il punto 6.4.2 delle linee guida delega all'Ordine la definizione delle modalità di registrazione dell'attività formativa, specificando altresì che l'attribuzione dei crediti formativi può avvenire anche in automatico mediante rilevazione elettronica e pertanto senza rilascio di attestato di frequenza: conseguentemente, nulla osta all'invio degli attestati per posta certificata.</p>
<p>7 ESONERI Il Consiglio dell'Ordine, su domanda dell'interessato, può esonerare, anche parzialmente, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa nei seguenti casi: a) maternità per un anno formativo; è comunque garantito il diritto all'aggiornamento on-line e a quelle iniziative alle quali l'iscritta ritiene opportuno partecipare; b) malattia grave, infortunio, assenza dall'Italia, che determinino l'interruzione dell'attività professionale per almeno sei mesi; c) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore. Gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente per tre anni, non sono tenuti a svolgere l'attività di formazione professionale continua. Al tal fine gli aventi titolo devono presentare all'Ordine, per l'attività di verifica di competenza del medesimo, una dichiarazione nella quale l'iscritto, sotto la propria personale responsabilità, sostenga di: • non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell'oggetto della professione; • non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo; • non esercitare l'attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma. L'esenzione di cui ai commi precedenti comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire in modo temporaneamente proporzionale. Al fine del riconoscimento dell'esenzione per malattia o infortunio l'iscritto dovrà produrre certificato medico. I crediti formativi comunque acquisiti durante il periodo per il quale l'iscritto è esentato dall'obbligo formativo non possono essere computati ai fini dell'assolvimento dell'obbligo. Per gli iscritti con almeno 20 anni di iscrizione all'albo la obbligatorietà formativa cessa al compimento del 70 anno di età.</p>	<p>7 Torino L'architetto che richiede l'esonero, nel caso in cui si trovasse nella condizione di perdere uno o più requisiti nel corso del triennio dovrà svolgere la formazione pregressa? Varese Circa l'esonero per limiti di età, è preferibile che l'interessato chieda l'esonero dagli obblighi formativi sotto forma di autocertificazione? Genova Esoneri per l'attività formativa di architetti che esercitano all'estero: l'art. 3 del regolamento fa riferimento alla sola delibera dell'Ordine, nelle linee guida si definiscono le modalità per attribuire l'esonero. L'interruzione dell'attività per almeno sei mesi (in Italia?) porta ad un esonero totale o parziale? Ravenna Considerato che diverse prestazioni che un architetto (iscritto all'albo con partita IVA ed iscrizione ad INARCASSA) può fornire e che spesso esulano dal campo strettamente professionale – come ad esempio elaborazione di rendering, plastici, restituzione grafica, ecc. – si chiede una esplicitazione delle diverse casistiche che potrebbero portare all'esonero della formazione, fermo restando l'obbligatorietà dell'acquisizione del cfp relativi a deontologia e ordinamento professionale. Anonimo Rispetto agli esoneri, quali si possono considerare cause di forma maggiore? Baricchi Esenzione degli over 65 anni. Se un collega oltre i 65 anni continua ad essere iscritto significa che può esercitare la professione e di conseguenza deve continuare ad aggiornarsi.</p>	<p>7 L'esonero è regolato dall'art. 7 delle linee guida. L'esonero, anche parziale, per le fattispecie contemplate all'art. 7, deve essere espressamente richiesto e motivato dall'interessato, fatta eccezione per la cessazione dell'obbligo al compimento del settantesimo anno per gli iscritti dal almeno 20 anni, che non necessita di domanda. L'esenzione nei casi previsti al punto 7 comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire in modo temporaneamente proporzionale. Tutti gli iscritti liberi professionisti e dipendenti, sono soggetti all'aggiornamento e sviluppo professionale continuo, fatte salve le limitazioni previste dall'art. 7 delle linee guida. In diritto le cause di forza maggiore sono le condizioni alla verifica delle quali cade l'obbligazione a fornire una prestazione contrattualmente prevista, senza che dalla mancata prestazione possano dipendere penali o altri effetti previsti dall'accordo negoziato. L'esenzione dell'obbligo della formazione è previsto a partire dal compimento del settantesimo anno.</p>
<p>10 DISCIPLINA TRANSITORIA Per le attività formative sperimentali su base volontaria organizzate da Ordini territoriali, Associazioni di iscritti e Fondazioni di Ordini territoriali, programmate successivamente, oppure in atto alla data di approvazione del Regolamento da parte del Ministero competente, potranno essere riconosciuti crediti formativi professionali da computarsi nel primo triennio (2014÷2016) in conformità e secondo i criteri previsti dal regolamento e dalle presenti linee guida.</p>	<p>10 Torino Le attività formative sperimentali riconoscibili ai sensi della disciplina transitoria se organizzata da libere e private associazioni di iscritti, sono valide? Sono invece riconoscibili, sempre in via transitoria, le attività svolte presso altri Ordini professionali? I corsi svolti dagli iscritti nel primo periodo dell'anno 2014 presso i soggetti formativi terzi e per i quali non risulterà la preventiva autorizzazione, potranno essere riconosciuti a posteriori a seguito di istanza? I crediti acquisiti per le attività formative sperimentali sono soggetti al limite previsto per il riporto dei crediti maturati nell'anno successivo (10 cfp); es. se nel semestre luglio ÷ dicembre 2013 svolgo 2 corsi da 15 cfp cadauno, nel triennio 2014÷2016 ne riporto 10 max oppure 30? Tra le sopradescritte attività formative sperimentali rientrano solo i corsi oppure anche le attività di partecipazione attiva?</p>	<p>10 Le attività formative sperimentali possono essere effettuate esclusivamente da Ordini territoriali, Associazioni di iscritti e Federazioni di Ordini. I cfp ottenuti nel periodo transitorio vengono computati nell'anno 2014, a valere per il triennio 2014÷2016. Tenuto conto che, ai sensi del comma 3 dell'art. 9 del Regolamento nel triennio 2014÷2016 devono essere acquisiti 60 cfp con un minimo di 10 cfp annui, nell'anno 2014, comprensivo del periodo transitorio potranno essere acquisiti 40 crediti, nell'ipotesi che nei successivi due anni ne vengano acquisiti 10 per ciascun anno, oppure 50, considerato che ai sensi del punto 4 delle linee guida "è ammesso riportare eventuali crediti maturati in eccesso da triennio al successivo, nel limite massimo di complessivi 10 crediti". Per attività formative sperimentali si intendono tutte le attività di cui al punto 5 delle linee guida, purché organizzate dagli Ordini territoriali. I corsi effettuati da soggetti terzi nel primo periodo del 2014, privi della preventiva autorizzazione, potranno essere riconosciuti a posteriori,</p>

TESTO VIGENTE	SINTESI OSSERVAZIONI / CONTRIBUTI	PROPOSTE DI CONTRODEDUZIONE DELLA COMMISSIONE
	<p>Mantova La formazione pregressa, con specifico riferimento a master e dottorati, può dare diritto a crediti anche se gli stessi sono stati ultimati prima del luglio 2013? La pubblicazione di libri, monografie, articoli, saggi scientifici, etc., edite prima del luglio 2013, danno diritto a crediti?</p> <p>Treviso Nella fase transitoria i crediti formativi sono riconosciuti solo per le attività formative organizzate da Ordini, Associazioni di iscritti e Fondazioni di Ordini territoriali; possono essere riconosciute per altri soggetti?</p>	<p>sussistendo i requisiti di cui al punto 6.3, nell'ipotesi che la relativa domanda sia stata presentata almeno 30 giorni prima dell'avvio del corso.</p>
	<p>QUESITI VARI</p> <p>Torino 1) Riceviamo molteplici sollecitazioni da parte degli iscritti per: <ul style="list-style-type: none"> • il riconoscimento ai fini dei cfp della partecipazione alle Commissioni di Enti pubblici (es. Edilizie, Paesaggistiche); • il riconoscimento ai fini del cfp di premi ottenuti per la partecipazione ai concorsi, premi di architettura e pubblicazione dei propri progetti. 2) Risulta assolutamente ingestibile l'emissione degli attestati con crediti proporzionali alla presenza in aula fra l'80% e il 100% del monte orario. Per il rispetto di tale indicazione è previsto il rilascio di crediti con frazione di unità. Altrimenti con quale criterio di arrotondamento? Si evidenzia che gli arrotondamenti genererebbero differenze di un credito per pochi minuti di presenza in più o in meno, situazione ingestibile con gli iscritti.</p> <p>Lucca Gli Ordini territoriali per i propri corsi e-learning devono obbligatoriamente utilizzare la piattaforma Moodle o anche altre possibili alternative?</p> <p>Pavia Eventi tipo i dottorati di ricerca potranno essere riconosciuti al fine del rilascio dei cfp solo se l'Università avrà applicato la procedura di cui all'art. 6.3 delle linee guida?</p> <p>Bari La partecipazione agli eventi formativi, organizzati dai singoli Ordini provinciali, deve essere aperta a tutti i colleghi iscritti sul territorio nazionale, senza alcuna discriminazione territoriale o, discrezionalmente, può essere consentita la sola partecipazione agli iscritti all'Ordine promotore dell'iniziativa?</p> <p>Treviso E' possibile avere il riconoscimento a posteriori per i professionisti che hanno partecipato a eventi formativi organizzati in Italia da altri soggetti?</p> <p>Pordenone In riferimento al seminario "I lavori pubblici" del 10 ottobre si chiedono alcuni chiarimenti, utili all'autonoma organizzazione di successivi eventi: a) come si concilia l'attribuzione di 6 cfp con la condizione imposta dal punto 5.2 delle linee guida (presenza di due relatori per modulo)? b) è soddisfatta la condizione imposta dall'art. 5.2, nel caso che i relatori della mattina e del pomeriggio siano gli stessi? c) nel caso specifico come si concilia l'assegnazione di 6 cfp con l'interruzione del collegamento in streaming alle ore 17.30 anziché alle ore 18.00 e cioè al termine delle 6 ore? d) nel caso di evento trasmesso in streaming come si concilia l'obbligo di "dibattito e/o formazione di quesiti" (punto 5.2 delle linee guida) con l'evidente</p>	<p>QUESITI VARI</p> <p>Torino Non si concorda con la richiesta di estendere il riconoscimento dei cfp alla partecipazione a Commissioni, Concorsi, Premi, ecc. Il secondo comma del punto 5.1 delle linee guida prevede che "ai fini del riconoscimento della validità del corso, la frequenza non dovrà essere inferiore all'80% di quella complessiva prevista, comunque con riduzione dei crediti maturati in misura proporzionale". Tenuto conto che l'unità di misura del credito è un'ora di formazione, la sommatoria delle ore complessive frequentate e quindi dei crediti maturati non sarà mai disaggregabile in frazioni di unità.</p> <p>Lucca Sono possibili anche altre alternative.</p> <p>Pavia I dottorati di ricerca non necessitano, ai fini del rilascio dei cfp, di preventiva autorizzazione, ma esclusivamente di una verifica, anche a posteriori, da parte del C.N.A.P.P.C., per accertarne la coerenza con le aree oggetto dell'attività formativa di cui al punto 3 delle linee guida.</p> <p>Bari Si richiama il comma 3 dell'art. 8 del Regolamento che così recita: "Il Consiglio dell'Ordine cura la pubblicazione di tutti gli eventi formativi da esso medesimo organizzati, nel suo sito internet per consentire la loro più vasta diffusione e conoscenza anche al fine di permettere la partecipazione a detti eventi di iscritti in albi e registri tenuti da altri Consigli.</p> <p>Treviso I soggetti diversi dagli Ordini possono ottenere l'autorizzazione dal C.N.A.P.P.C., previo parere del Ministro competente, per eventi formativi in programma solo a partire dal 01.01.2014.</p> <p>Pordenone a) L'evento organizzato dal CNAPPC rivestiva carattere di eccezionalità. b) E' facoltà degli Ordini provinciali valutare in totale autonomia. c) Per le problematiche di natura tecnica, valuti l'Ordine provinciale caso per caso. d) L'obbligo è assolto dal dibattito presso la sede in cui è organizzato l'evento, oppure, tramite l'invio di mails ai relatori</p>

TESTO VIGENTE	SINTESI OSSERVAZIONI / CONTRIBUTI	PROPOSTE DI CONTRODEDUZIONE DELLA COMMISSIONE
	<p>impossibilità di dibattere?</p> <p>Firenze a) Quando sarà messa a disposizione degli Ordini provinciali la piattaforma Moodle? B) Il software fornito sarà già completo o dovrà essere implementato da parte dei singoli Ordini? c) La Consulta interprofessionale prevenzione incendi (di cui l'O.A.P.P.C. di Firenze fa parte) è suddivisa in 10 moduli di 4 ore ciascuno con verifica finale e rilascio dell'attestato. Ogni modulo è organizzato da un Ordine o Collegio facente parte della Consulta. L'attribuzione dei cfp deve essere afferente al percorso complessivo (15 crediti al completamento delle 40 ore oppure vanno assegnati crediti esclusivamente ai moduli organizzati dall'O.A.P.P.C. di Firenze)?</p> <p>Ravenna La nota 2 della tabella riferita ai cfp attribuibili annualmente (4) riporta "valore massimo attribuibile considerato che almeno 12 cfp sono riservati all'ordinamento professionale". La nota 4 riferita ai cfp (12) attribuibili alla medesima tipologia di eventi ma al periodo triennale riporta "valore minimo". Si desume pertanto che sia possibile raggiungere un numero maggiore di cfp annui derivanti dalla partecipazione agli eventi riferiti all'ordinamento professionale.</p> <p>Genova a) Sistemi informativi C.N.A.P.P.C.: dialogheremo con altri? Come potranno accedervi direttamente gli iscritti? b) I corsi proposti on-line, possono essere gli stessi inseriti nel POF già presentato al C.N.A.P.P.C. (senza aver considerato la possibilità di sfruttare la piattaforma)? c) Nel regolamento si fa cenno ad un sistema operativo fornito dal C.N.A.P.P.C. agli Ordini. Quando avverrà e come funzionerà?</p> <p>Firenze E' valida l'attribuzione dei crediti relativi al corso di Gestione tecnica dell'emergenza organizzato nel periodo aprile – giugno 2013?</p> <p>Varese Università: molti iscritti partecipano a corsi annuali e eventi di formazione e aggiornamento svolti presso istituti universitari, con ruolo di docente a contratto – cultore della materia, relatore, tutor et similia, retribuito secondo contratto. E' consentita l'attribuzione di crediti? Si suggerisce che i crediti obbligatori, in materia di Deontologia e Compensi, vengano erogati dal C.N.A.P.P.C. tramite piattaforma.</p> <p>Torino L'ottenimento di una seconda laurea (es. ingegneria) è comparabile al "master o dottorato" in termine di crediti? Nella nota posta al fondo della tabella (all. 2), nell'esempio al punto 3, si fa riferimento a "15 cfp seminari". Poiché i seminari non sono ricompresi al punto 5.7 delle linee guida, si tratta di un semplice rifiuto?</p> <p>Palermo Richiesta di riconoscimento, ai sensi dell'art. 5 del regolamento, dell'assolvimento dell'obbligo formativo attraverso la partecipazione al percorso formativo universitario.</p>	<p>Firenze a) La piattaforma Moodle sarà a breve operativa dopo una prima fase di sperimentazione, come è evidenziato nel Seminario tecnico svoltosi nel Febbraio 2014. b) La piattaforma non è un software bensì uno spazio virtuale dove gli Ordini provinciali possono inserire e mettere in condivisione le attività formative (mediante files di diverso formato) e che costituirà lo strumento di comunicazione e lavoro tra CNAPPC e Ordini Provinciali. c) La fattispecie prospettata è anomala e non rientra nella casistica definita dalle linee guida, tenuto conto che allo stato non esiste il regolamento interprofessionale di cui al comma 4 dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012. Si ritiene che l'intero corso debba, per il riconoscimento dei crediti agli architetti, essere autorizzato dal C.N.A.P.P.C. secondo la procedura di cui al punto 6.2 delle linee guida. Relativamente all'entità dei crediti riconoscibili, nell'ipotesi che il corso non abbia effetti abilitanti per il mantenimento delle competenze, potranno essere riconosciuti nel triennio 2014÷2016, n° 15 crediti formativi; nell'ipotesi, al contrario, che lo stesso abbia effetti abilitanti, si rimanda alla integrazione di cui al punto 5.3 bis delle linee guida.</p> <p>Ravenna Si concorda, coerentemente con l'art. 6 comma 3 del regolamento che precisa "... di cui almeno quattro crediti formativi ...".</p> <p>Genova a) Le opportunità fornite tramite la piattaforma Moodle dialogheranno con altri sistemi operativi è un sistema aperto ad altre piattaforme di e-learning (es. XCLIMA), ed interoperabile. Gli iscritti potranno accedervi con account AWN dall'area riservata del sito. b) Sì, compete per altro all'Ordine Provinciale l'inserimento e la messa on line dei corsi. c) Si rinvia alla risposta dell'ordine di Firenze sopra riportata.</p> <p>Firenze Il Consiglio Nazionale, trattandosi di corso organizzato a livello nazionale in sinergia con il Ministero competente lo ritiene valido.</p> <p>Varese Per la fattispecie prospettata non è previsto alcun riconoscimento di credito formativo. Il comma 7 dell'art. 2 del regolamento stabilisce che "al C.N.A.P.P.C. ed agli Ordini territoriali è riservata in via esclusiva l'organizzazione della formazione e aggiornamento sui temi della deontologia e dei compensi professionali".</p> <p>Torino Si ritiene corretto comparare una seconda laurea in materie complementari e/o affini all'architettura al "master e dottorato" in termini di crediti, pertanto si propone di integrare l'art. 5.3 delle linee guida. In effetti si tratta di un mancato aggiornamento della "tabella" alla decisione del C.N.A.P.P.C. di escludere dalle limitazioni di cui al punto 5.7 gli elementi formativi di cui al punto 5.2, in sede di approvazione delle "linee guida".</p>

TESTO VIGENTE	SINTESI OSSERVAZIONI / CONTRIBUTI	PROPOSTE DI CONTRODEDUZIONE DELLA COMMISSIONE
		<p>Palermo Si ritiene corretto riconoscere al biennio della laurea specialistica di iscritti all'albo 20 cfp (15 cfp nel triennio 2014÷2016); pertanto si propone di integrare il punto 5.3 delle linee guida.</p>